REGOLAMENTO (CEE) N. 1730/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1978

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/77 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/78 (6), ha definito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che, per evitare che il consumatore sia indotto in errore sulla qualità di un vino importato nella Comunità, è d'uopo evitare che, sull'etichettatura di un vino importato, la traduzione di un'indicazione relativa ad una qualità superiore sia identica ad una dicitura in lingua tedesca utilizzata conformemente alla normativa comunitaria ;

considerando che talune norme di designazione dei vini prescritte dalla legislazione degli Stati Uniti d'America e del Canada non corrispondono alle norme comunitarie in materia ; che la ricerca di una soluzione definitiva a tale problema richiede un certo lasso di tempo ; che, per evitare che nel frattempo le esportazioni verso questi due paesi siano compromesse, è necessario permettere, per un periodo transitorio, l'utilizzazione, per i vini destinati all'esportazione verso tali paesi, di etichette che non corrispondono alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del regolamento (CEE) n. 1608/76, purché gli elementi non conformi alla regolamentazione comunitaria, contenuti in queste etichette, siano prescritti dalla legislazione di questi due paesi e non ne derivi alcuna confusione con un v.q.p.r.d. o un vino da tavola ;

considerando che, in seguito alle comunicazioni recentemente pervenute alla Commissione, appare opportuno, ai fini di una migliore informazione dei consumatori sull'origine precisa del prodotto in causa, adattare gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 1608/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue :

1. L'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ai sensi del primo comma deve essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti : Qualitätswein mit Prädikat, Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese e Trockenbeerenauslese. »

2. L'articolo 21, paragrafo 1, quarto comma è sostituito dal testo seguente :

« Fino al 31 agosto 1979 possono essere utilizzati, per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canada, etichette che non corrispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2133/74 e del presente regolamento, purché gli elementi non conformi alla regolamentazione comunitaria, contenuti in queste etichette, siano prescritti dalla legislazione di questi due paesi, e non ne derivi alcuna confusione con un v.q.p.r.d. o un vino da tavola. »

3. Al punto I (Africa del Sud) dell'allegato II, il testo dei punti 11 e 15 è sostituito dal seguente :

« — 11. Regione viticola di Swartland

sottoregioni :

— Riebeek Berg

— Groene Kloof. »

« — 15. Regione viticola Coastal Région

sottoregione di Cederberg ».

4. Al punto VII (Spagna) dell'allegato II è aggiunto il termine « Montilla-Moriles ».

5. Nella sezione III (Italia) dell'allegato III, dopo il termine « Schiava grigia » sono aggiunti nella colonna di sinistra il termine « Tocai friulano » e nella colonna centrale il termine « Tocai italico » come sinonimo di « Tocai friulano ».

6. La sezione XIV (Bulgaria) dell'allegato IV è sostituita dal testo seguente :

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 109 del 22. 4. 1978, pag. 1.

« XIV. BULGARIA

Nomi delle varietà ammessi nella Comunità	Sinonimi ammessi
Misket	Misket Rot ; Misket Karlovo ; Misket Brezovo ; Misket Sungurlare ; Misket Varnenski ; Vratchanski Misket
Muskat Hamburg	
Rkaziteli	Rikat
Furmint	
Italianski Riesling	Welsch-Riesling Welsch-Gold
Riesling	Reinski Riesling Rheinriesling
Fetjaska	Momino grosde Mädchentraube
Tamjanka	Weihrauch
Pinot Chardone	
Uni Blank	
Proslava	Vinenka
Aligote	
Traminer	
Grand noir	
Pamid	Andrianpolitika
Pinot noir	Blauer Spätburgunder Kassen Burgunder
Pinot gris	
Alikante bouschet	
Kadarka-Rubin	
Kardinal	
Zartchin	Königstraube
Saperavi	Schwarzbeerige
Karignan	
Chevka	
Dimiat	
Silvanère	
Chardonet	
Muskat Ottonel	
Cabernet-sauvignon	
Kadarka	Gamza
Chiroka melnischka	Large de Melnik
Mavrud	
Merlot	
Rubin	
Bouquet	
Jardonet	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH